



Regolamento per la gestione del nuovo campo nomadi in strada della Berlia

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 14/10/2007

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della L. R. 10 giugno 1993, n. 26 "Interventi a favore della popolazione zingara", il funzionamento del Campo Nomadi Comunale sito in Strada della Berlia, che consta di 28 piazzole per altrettanti nuclei familiari nomadi.

ART. 2 CONDIZIONI PER LA SOSTA AL CAMPO

1. Le famiglie nomadi sono ammesse al Campo, previo versamento di una quota di partecipazione alle spese per la realizzazione del campo medesimo di *i.* 16.000.000 e stipula della relativa convenzione, secondo lo schema riportato in appendice, per la concessione in uso di una piazzola per sedici anni dalla data di consegna.

2. In sede di prima applicazione, l'ammissione al campo è riservata alle famiglie di origine nomade già autorizzate a sostare nel precedente campo di Via Don Milani.

3. I componenti dei nuclei familiari concessionari possono presentare domanda all'Ufficio Politiche Sociali per ottenere la concessione in uso delle piazzole, che si rendessero libere nei casi previsti dai successivi articoli 12 e 13.

4. Ulteriori ammissioni devono essere concordate con i rappresentanti del campo di cui all'articolo 10.

5. Nei casi di cui ai precedenti punti 3 e 4, le concessioni hanno scadenza contemporaneamente a quelle di cui al precedente punto 1. I nuovi concessionari corrispondono una quota di partecipazione pari ad un milione per ogni annualità intera restante sino al termine di scadenza.

6. Al titolare della concessione viene rilasciata autorizzazione a sostare al campo per sé ed i propri familiari, rinnovata ogni anno previo:

- 1) Verifica del possesso di permesso di soggiorno valido per il titolare della concessione
- 2) Presentazione del certificato di iscrizione e frequenza alla scuola dell'obbligo per i minori in età scolare.

7. La concessione in uso della piazzola prevede la possibilità di collocare strutture abitative mobili o, comunque, non ancorate stabilmente al suolo.

ART. 3 OCCUPAZIONE DELLA PIAZZOLA

1. La piazzola dovrà essere occupata entro 20 giorni dalla consegna. L'abbandono della piazzola da parte dell'intero nucleo familiare concessionario per un periodo superiore a tre mesi dovrà essere comunicato all'Ufficio Politiche Sociali.

2. L'abbandono della piazzola protratto per un periodo superiore a sei mesi è causa di risoluzione della convenzione, fatte salve comprovate situazioni che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Politiche Sociali.

ART. 4
OSPITALITA' TEMPORANEA

1. Le famiglie assegnatarie di una piazzola possono presentare domanda all'Ufficio Politiche Sociali per l'ospitalità di persone non facenti parte del nucleo familiare autorizzato per un periodo superiore a cinque giorni, salvo ricorrenze tradizionali per le quali si provvederà con specifiche autorizzazioni.
2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata per un periodo non superiore ad un mese, fatta salva la possibilità di proroga per giustificato motivo che verrà valutato dall'Amministrazione Comunale.

ART.5
VERIFICA PRESENZE AL CAMPO

1. Ogni componente il nucleo familiare è autorizzato a permanere al campo, se ciò risulta dall'apposita scheda di famiglia, costantemente aggiornata.
2. La Polizia Municipale effettuerà periodicamente la verifica della corrispondenza tra le autorizzazioni rilasciate e le persone presenti al campo, provvedendo all'allontanamento delle persone non autorizzate.

ART. 6
GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA

1. La gestione dell'area attrezzata per la sosta è affidata ad una cooperativa sociale, cui competono funzioni inerenti la gestione amministrativa, la manutenzione ordinaria sul campo nomadi, nonché la promozione di interventi ed iniziative destinate a salvaguardare l'identità etnica e culturale della popolazione nomade e a facilitare, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità locale.
2. La gestione dovrà essere esercitata in collaborazione con l'Organo di rappresentanza delle famiglie, attraverso anche la promozione di forme di autogestione dei servizi comuni. .
3. La gestione amministrativa comprende la tenuta della contabilità delle spese comuni, la relativa riscossione delle quote tra le famiglie concessionarie, nonché le attività relative alla manutenzione ordinaria del campo ed agli interventi necessari al miglioramento della sua vivibilità e funzionalità, con oneri a carico delle suddette famiglie concessionarie.
4. Alla cooperativa competono, altresì, funzioni socio-assistenziali ed igienico-sanitarie che devono essere esercitate in stretta collaborazione con gli uffici del Consorzio Intercomunale per i Servizi alla Persona (C.I.S.A.P.) e con i servizi competenti dell' A.R.U.S.L. 5, nonché funzioni relative all'istruzione, che devono essere svolte in sintonia con le autorità scolastiche ed i competenti uffici comunali, secondo le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
5. La cooperativa dovrà individuare, tra le figure professionali che verranno impiegate, un coordinatore del campo, che sia un referente per l'Amministrazione Comunale nella cura di ogni aspetto inerente la gestione, nonché nei rapporti con gli utenti, le strutture ed i servizi del territorio.

ART. 7
RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Le famiglie nomadi concessionarie sono tenute a custodire e conservare le strutture del campo, provvedendo alle manutenzioni necessarie come previsto nei successivi articoli.
2. I concessionari sono responsabili per eventuali danni imputabili ai medesimi, che si verificassero alle strutture e sono, altresì, tenuti al ripristino della situazione preesistente.
3. In caso di inadempimento il concedente provvederà alle necessarie riparazioni con oneri a carico dei concessionari ripartiti come previsto nei successivi articoli.

ART. 8
SPESE COMUNI

1. Le famiglie nomadi concessionarie della piazzola si impegnano a provvedere ad ogni spesa inerente la gestione e le manutenzioni del campo, compresa la quota di competenza per le spese comuni relative alla fornitura di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti.
2. A garanzia del pagamento delle utenze verrà prestata, contestualmente alla consegna dell'area assegnata, una cauzione di L. 500.000 a titolo di anticipazione delle spese comuni che verrà affidata al gestore del campo e restituita alla cessazione naturale o anticipata della convenzione.
3. La spesa relativa al consumo dell'acqua viene ripartita sulla base delle risultanze di misuratori installati nelle singole piazzole a cura dell'Amministrazione Comunale.
4. Le altre spese, nonché quella relativa alla fornitura di acqua per il periodo antecedente l'installazione dei misuratori, vengono ripartite in parti uguali tra i concessionari.

ART. 9
ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEI CONCESSIONARI

1. Il gestore, con onere a carico delle famiglie concessionarie, deve provvedere periodicamente (ogni sei mesi circa) allo spurgo delle fosse IMHOFF situate in corrispondenza dell'ingresso del campo, nonché al taglio periodico dell'erba nell'area gioco.
2. I concessionari si impegnano, inoltre, a tenere pulita la piazzola, le caditoie stradali e le parti comuni, utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta rifiuti. Ogni concessionario provvede alla pulizia dell'area antistante la propria piazzola. La pulizia delle altre aree comuni viene effettuata a turno da tutti i concessionari, secondo un calendario stabilito in accordo con il gestore.
3. La custodia e la pulizia dei servizi igienici comuni è affidata a singoli nuclei familiari, individuati dall'Amministrazione Comunale in accordo con l'Organo di rappresentanza dei concessionari.
4. L'Organo di rappresentanza dei concessionari può proporre all'Amministrazione forme diverse di autogestione dei servizi di cui al presente articolo, compreso l'affidamento degli stessi a persone residenti al campo, anche con corresponsione di un'indennità.
5. All'atto dell'abbandono dell'area di sosta ogni famiglia è tenuta alla rimozione di ogni cosa dagli spazi occupati.

ART. 10
ORGANO DI RAPPRESENTANZA DEI NOMADI

1. I nomadi designano tra loro rappresentanti che hanno il compito di collaborare con il gestore per la migliore convivenza, il buon funzionamento, l'uso corretto delle attrezzature e l'organizzazione della pulizia delle parti e servizi comuni, nonché curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

ART. 11
DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. E' fatto divieto all'assegnatario della piazzola di cedere anche temporaneamente o parzialmente il diritto oggetto della suddetta convenzione.

2. La violazione di tale divieto è causa di risoluzione della convenzione.

ART.12
RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Al concessionario è riconosciuto il diritto di recedere dalla convenzione nel caso in cui il nucleo familiare si trasferisca presso altro domicilio volontariamente o a seguito di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

2. Sussistendo tali condizioni il concedente provvede alla restituzione della quota di partecipazione versata diminuita dell'importo corrispondente ad un milione per ogni intera annualità trascorsa dall'esecuzione della convenzione.

ART.13
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il concedente potrà procedere alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- a) mancato rinnovo dell'autorizzazione alla sosta per assenza dei requisiti di cui all'art. 2
- b) gravi motivi di ordine pubblico
- c) rilevanti motivi di pubblico interesse
- d) violazione del divieto di cui all'art.11
- e) mancato pagamento delle spese relative alle utenze collettive
- f) gravi carenze igienico-sanitarie
- g) abbandono della piazzola protratto per un periodo superiore a 6 mesi, salvo quanto previsto dall'art. 3,2° comma
- h) reiterati comportamenti che ledano la reciproca fiducia che è alla base del rapporto convenzionale. A questo proposito l'Amministrazione Comunale considera rilevante l'assolvimento degli obblighi scolastici.

2. L'atto di risoluzione è preceduto da formale contestazione in contraddittorio con il concessionario.

3. A seguito della risoluzione il concedente provvederà alla revoca dell'autorizzazione alla sosta ed alla conseguente restituzione della quota di partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 12, 2° comma. Alla revoca dell'autorizzazione consegue l'obbligo da parte del concessionario di abbandonare il campo entro il termine che verrà assegnato.